

Allig. H 41



COMUNE DI CATANIA

Regolamento per l'istituzione dell'ufficio di « Anagrafe »

ART. 1.

L'ufficio « Anagrafe », con tutti i servizi attinenti, dipenderà immediatamente dal Segretario dell'ufficio di Statistica, Stato Civile e Leva, e sarà disciplinato dalle norme stabilite nella legge 20 giugno 1871 N. 297 e da quelle contenute nel presente Regolamento ed in quello di « Servizio per gli uffici amministrativi municipali » deliberato il 7 novembre 1890.

ART. 2.

L'ufficio « Anagrafe » si divide in due sezioni :

- a) Liste ed elezioni ;
- b) Registro di Popolazione ;

A ciascuna delle due sezioni è assegnato un sottosegretario.

ART. 3.

La sezione « Liste ed elezioni » si occuperà della compilazione e della revisione delle liste elettorali politiche, amministrative e commerciali ; di quelle dei giurati, dei probi-viri e dei conciliatori. Esso, in conformità alle leggi speciali in vigore, provvederà, inoltre, a tutto quanto possa avere attinenza con l'elettorato, cioè alle doppie dichiarazioni di domicilio, alla compilazione dei certificati d'iscrizione, ai verbali delle Commissioni elettorali, alla conservazione dei documenti prodotti, agli avvisi da farsi al pubblico, alla preparazione dei locali per le elezioni, ecc.

ART. 4.

Alla sezione « Liste ed elezioni », oltre al sottosegretario, che ne sarà il capo, saranno assegnati un applicato ed un messo.

In tempo di elezioni, tale personale potrà essere aumentato con impiegati distolti provvisoriamente da altri uffici secondo le disposizioni che saranno per emanare il Sindaco o l'Assessore del ramo.

ART. 5.

La sezione « Registro di Popolazione » avrà cura di provvedere a tutti i lavori statistici derivanti da obblighi di legge e di tenere a corrente il Registro medesimo secondo le modalità contenute nel R. Decreto 21 settembre 1901, N. 455.

ART. 6.

La detta sezione accudirà, inoltre, a tutti i servizi che hanno relazione diretta col « Registro di Popolazione », e, conseguentemente, provvederà alla *emigrazione* ed alla *immigrazione*, alla compilazione ed al rilascio dei certificati di esistenza in vita, alla compilazione degli stati di famiglia, alla registrazione dei nati, dei morti e dei matrimoni; ai cambiamenti ed ai certificati di residenza; alla formazione dei fogli di casa e di famiglia; alla redazione delle schede individuali; ecc. ecc.

ART. 7.

Alla sezione « Registro di Popolazione » saranno assegnati, oltre il sottosegretario che ne sarà il capo, otto applicati ed un messo.

Tale personale, che, per quanto è possibile, sarà adibito da quello iscritto nel ruolo nominativo del personale amministrativo del Comune, dovrà attenersi, per il regolare funzionamento del servizio anagrafico, a tutte le disposizioni contenute nell'anzicennato R. Decreto 21 settembre 1901, N. 455.

ART. 8.

Il personale amministrativo e di servizio dell'Ufficio « Anagrafe », distinto nella annessa tabella organica, sarà nominato e governato con le disposizioni del Regolamento vigente 7 novembre 1890.

Disposizione transitoria.

ART. 9.

Per la trasformazione dell'attuale « Registro di Popolazione » e per l'impianto del nuovo, secondo le vigenti disposizioni legislative, provvederà la Giunta Comunale, servendosi dell'opera d'impiegati municipali, ai quali, sui fondi già stanziati in bilancio, verrà corrisposto un compenso in misura dei lavori che essi presteranno fuori orario sotto la direzione e vigilanza di un'apposita commissione di cinque Consiglieri Comunali, eletta dal Consiglio.

Tabella organica.

| | | |
|-------------------------|---------|-----------------|
| N. 2 Sottosegretari con | L. 2300 | L. 4600 |
| • 9 Applicati | • 1500 | • 13500 |
| • 2 Messi | • 1050 | • 2100 |
| | | ----- |
| | | Totale L. 20200 |
| | | ===== |

Catania, 28 maggio 1903.

Per l'Amministrazione Comunale

IL SINDACO
S. CONSOLI